



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 11/03/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

**DUCHI NINO**, Presidente  
**MARTINELLI LIVIA**, Relatore  
**MORONI RICCARDOMARIA**, Giudice

in data 11/03/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 4391/2023 depositato il 22/11/2023

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

Rappresentato da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso [dp.1milano@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.1milano@pce.agenziaentrate.it)

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CONTESTAZIONE n. T9BC02100857/2023 IVA-ALTRO 2017

**a seguito di discussione in camera di consiglio**

**Richieste delle parti: come in atti**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ S.R.L. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa come in atti ha proposto ricorso avverso l'atto di contestazione, con cui è stata irrogata, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del Dlgs 471/97, la sanzione di € 124.239,60 per illegittima detrazione IVA emersa in seguito a verifica fiscale eseguita dalla GF. Emergeva che - per l'anno 2017 - la società aveva indicato nel quadro VF 23 l'IVA assolta "sugli acquisti e importazioni imponibili" per € 138.044,00. Tuttavia, sulla base delle motivazioni contenute nel pvc, i verificatori hanno ritenuto che M ██████████ non potesse annoverarsi tra i "soggetti passivi" ai fini dell'I.V.A. e, conseguentemente, non avesse il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, in quanto holding di partecipazione che non ha mai effettuato prestazioni di servizi verso le controllate né verso altri soggetti giuridici. Preso atto di tali osservazioni, ██████████ nel corso dell'attività di verifica, predisponendo una dichiarazione IVA integrativa, nella quale recepiva tutti i rilievi formulati dai verificatori, annullando il credito I.V.A. derivante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e, contestualmente, azzerando l'imposta detraibile del periodo d'imposta 2017. La società versava inoltre la maggior imposta dovuta per € 16.684,00 nonché gli interessi e la sanzione pecuniaria per € 2.502,60 ex art. 5, comma 4, del D.LGS. 471/97.

Secondo l'Ufficio nel ravvedimento effettuato era stata versata solo la sanzione per infedele dichiarazione e non anche quella per illegittima detrazione e - con l'atto di contestazione - ha irrogato la sanzione di illegittima detrazione ex art. 6, comma 6, d.lgs. 471/97, pari al 90% dell'imposta illegittimamente detratta in dichiarazione, per un importo pari ad € 124.239,00.

Parte ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso di irrogazione sanzione impugnato eccependo:

in diritto: 1) Violazione dell'articolo 10 comma 2 della L. 212/2000 – statuto del contribuente – principio del "legittimo affidamento"; la società evidenzia che la Guardia di Finanza nel proprio processo verbale di constatazione ha confermato la regolarità del ravvedimento, così concludendo: *"Conclusivamente, si ritiene che la società ██████████ F. ██████████ srl abbia eseguito un ravvedimento operoso coerente con le violazioni astrattamente configurabili in relazione alla situazione di fatto rilevata e secondo le corrette e pertinenti modalità procedurali (formali e sostanziali)"*

in fatto: 2) Erronea applicazione della normativa di cui all'art. 6 co.6 del D.Lgs. 471/97.

Afferma, altresì, di essersi avvalsa del disposto legislativo in tema di definizione agevolata delle violazioni formali di cui all'art. 1 comma 166 e seguenti della L. 197/2022 che prevede una sanatoria delle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022 e di aver dunque versato l'importo di euro 1.200,00 per l'anno 2017, come da mod. F24 allegato. A tal fine sostiene che la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare esplicativa n. 2/E del 27 gennaio 2023, ha ricompreso la fattispecie in esame nella sanatoria.

L'Ufficio risulta costituito chiedendo il rigetto del ricorso chiarendo che la fattispecie in esame non rientra nelle ipotesi di definizione agevolata di cui alla citata circolare n. 2/E del 2023. Quanto alle valutazioni espresse dai verificatori in sede di PVC, le stesse, non possono mai costituire, un legittimo affidamento per il contribuente, ovvero un vincolo per l'ufficio accertatore.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La violazione contestata dall'Ufficio come riportata nell'atto di irrogazione sanzioni - oggetto dell'odierno contenzioso - è quella della "illegittima detrazione IVA" ex art. 6 comma 6 del D.Lgs n. 471/1997.

La Corte rileva che il ricorso è meritevole di accoglimento e l'atto debba essere annullato per due ordini di motivi.

E' chiaro che la ricorrente si sia uniformata alle indicazioni contenute nel PVC della Guardia di Finanza con la presentazione di una dichiarazione integrativa che ha recepito tutti i rilievi dei verificatori. Dal PVC risulta pure che il *modus operandi* di [REDACTED] non solo non è contestato ma addirittura è passato al vaglio degli stessi verbalizzanti i quali hanno dichiarato espressamente che la "*società [REDACTED] ha eseguito un ravvedimento operoso coerente con le violazioni astrattamente configurabili in relazione alla situazione di fatto rilevata e secondo le corrette e pertinenti modalità procedurali (formali e sostanziali)*"

Quanto al merito. Il comma 6 dell'art. 6 del D.Lgs 471/97 così recita: " .. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta...." . Si osserva che la fattispecie contemplata nel comma 6 dell'art. 6 D.L. 471/97 si riferisca ad ipotesi per le quali l'IVA sia stata effettivamente utilizzata in detrazione da parte del soggetto contribuente. Nel caso in esame l'IVA indicata non è mai stata utilizzata e quindi detratta dalla società contribuente.

L'obiettivo controvertibilità della questione costituisce giusto motivo, a norma del combinato disposto degli artt. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 92, comma secondo, c.p.c., per la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.

### **PQM**

La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Milano il 11 marzo 2024

IL Relatore  
(Dott. Livia Martinelli)

Il Presidente  
(Dott. Nino Duchi)